SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 febbraio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la protezione dei dati personali

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36/L

LEGGE 24 febbraio 2012, n. **13.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. *(12G0030)*

Testo del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 13, recante: «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.». *(12A02364)*

LEGGE 24 febbraio 2012, n. **14.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. *(12G0031)*

Testo del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.». *(12A02365)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETO 10 novembre 2011.

Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale. *(12A01799)*

DECRETO 10 novembre 2011.

Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici. *(12A01800)*

DECRETO 10 novembre 2011.

Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso. *(12A01801)*

DECRETO 10 novembre 2011.

Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000. *(12A01802)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mitobrin» *(12A01871)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aria Sico» *(12A01872)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Imodium» *(12A01873)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Timorreb» *(12A01874)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ondansetrone Arrow» *(12A01875)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Grazax» *(12A01876)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ranitidina Almus» *(12A01877)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flutamide» *(12A01878)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metformina Sandoz GmbH» *(12A01879)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Femity» *(12A01880)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pursennid» *(12A01881)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acnidazil» *(12A01882)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Famciclovir Sandoz» *(12A01883)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vasoretic» *(12A01884)Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diniket» (12A01885)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Brevibloc» *(12A01886)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali «Infanrix», «Havrix», «Hiberix», «Varilrix» e «Ditanrix» *(12A01887)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tazocin» *(12A01888)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Xantrazol» *(12A01889)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Simvastatina Sandoz» *(12A01890)*

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amoxicillina e acido clavulanico IBI Lorenzini» *(12A01891)*

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosfo soda Fleet» *(12A01892)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2012, n. **15**.

Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, in considerazione che la data del primo turno delle elezioni amministrative della primavera 2012 è stata fissata per domenica 6 maggio, una anticipazione dei termini per la presentazione delle liste e delle candidature, in deroga alla vigente disciplina e limitatamente alle elezioni amministrative della primavera del 2012, al fine di evitare che essi ricadano in coincidenza con le festività pasquali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche transitorie ai termini di presentazione delle liste

1. In occasione del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative della primavera 2012, i termini per la presentazione delle liste e delle candidature previsti dagli articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono anticipati e decorrono dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno alle ore 12 del trentatreesimo giorno antecedenti la data della votazione. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 33, terzo comma, del predetto testo unico, è anticipato al trentesimo giorno antecedente la data della votazione.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

12G0032

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 22 febbraio 2012.

Modifica dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione del Senato della Repubblica del 16 marzo 2010 recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impegnato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni».

Il Senato della Repubblica, in sede di 4ª Commissione permanente (Difesa), il 22 febbraio 2012, su proposta dei senatori Costa, Amato, Bosone, Caforio, Compagna, Esposito, Fontana, Gallo, Galperti, Granaiola, Ramponi, Rizzi, Paolo Rossi, Russo e Sbarbati, ha adottato la seguente deliberazione:

Modifica dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione del Senato della Repubblica del 16 marzo 2010 recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni»

Art. 1.

1. All'articolo 8, comma 1, della deliberazione del Senato della Repubblica 16 marzo 2010, al termine del primo periodo, dopo la parola: «2011» sono aggiunte le seguenti: «e di 74.000 euro per l'anno 2012».

Roma, 22 febbraio 2012

p. Il Presidente: BONINO

———

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, nn. 7-10/bis):

Presentato dai senatori Costa, Amato, Bosone, Caforio, Compagna, Esposito, Fontana, Gallo, Galperti, Granaiola, Ramponi, Rizzi, Paolo Rossi, Russo e Sbarbati il 29 novembre 2011.

Assegnato alla 4ª Commissione permanente (Difesa), in sede referente, il 16 dicembre 2011, previ pareti della 1ª e 5ª Commissione permanente.

Esaminato dalla 4ª Commissione permanente nelle sedute dell'11 gennaio e dell'8 febbraio 2012.

Nuovamente assegnato, in data 16 febbraio 2012, in sede deliberante.

Esaminato e approvato dalla 4ª Commissione permanente nella seduta antimeridiana del 22 febbraio 2012.

12A02221

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2012.

Emissione delle monete d'argento da euro 10 della «Serie Pittori e Scultori Europei - Europa Star Programme» dedicata a Michelangelo Buonarroti, versione proof, millesimo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'articolo 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali della Commissione Permanente Tecnico - Artistica n. 8, relativo alla riunione del 13 ottobre 2011, n. 11, relativo alla riunione dell' 11 gennaio 2012, e n.12, relativo alla riunione del 25 gennaio 2012, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2012 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie Pittori e Scultori Europei - Europa Star Programme dedicata a Michelangelo Buonarroti;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della «Serie Pittori e Scultori Europei - Europa Star Programme» dedicata a Michelangelo Buonarroti, in versione proof, millesimo 2012, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: raffigurazione del ritratto di Michelangelo Buonarroti, da un'incisione a bulino di Giulio Bonasone. Alla base dell'opera, riproduzione della firma autografa dell'artista e il nome dell'autore «U. PERNAZZA»; in tondo la scritta «Repubblica italiana»

Sul rovescio: particolare della scultura «Il David», custodita presso la Galleria dell'Accademia delle Belle Arti a Firenze. A destra, elemento tratto dagli studi architettonici per Porta Pia a Roma. A sinistra, in verticale, la data di emissione «2012» e il logo di Europa Star Programme; in basso, «R» e il valore «EURO 10».

Sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 22 febbraio 2012

p. Il direttore generale: CANNATA

12A02199

DECRETO 22 febbraio 2012.

Emissione delle monete d'argento da euro 10 della «Serie Italia delle Arti - Ferrara», versione proof, millesimo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'articolo 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali della Commissione Permanente Tecnico – Artistica n. 8, relativo alla riunione del 13 ottobre 2011, n. 11, relativo alla riunione del 11 gennaio 2012 e n.12, relativo alla riunione del 25 gennaio 2012, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2012 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti – Ferrara»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti – Ferrara», in versione proof, millesimo 2012, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: raffigurazione del Castello Estense a Ferrara. Nella parte superiore, ad arco, la scritta «REPUBBLICA»; nella parte inferiore la scritta «ITALIANA» e la rappresentazione di una formella ripresa nel Castello. A destra, in posizione verticale, il nome dell'autore «CASSOL».

Sul rovescio: particolare dell'affresco del «Salone dei mesi» di Palazzo Schifanoia a Ferrara, opera di Francesco Del Cossa, rappresentante il mese di aprile, racchiuso da un pallinato compositivo. In alto, a destra, «R»; alla base dell'opera, il valore «10», «EURO» e l'anno di emissione «2012»; in tondo, la scritta «ITALIA DELLE ARTI FERRARA»

Sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

Roma, 22 febbraio 2012

p. Il direttore generale: CANNATA

12A02200

DECRETO 23 febbraio 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 febbraio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 30.390 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 febbraio 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 184 giorni con scadenza 31 agosto 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 8.750 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del Decreto n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 febbraio 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, modificabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 28 febbraio 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2012

Il direttore: CANNATA

12A02235

DECRETO 23 febbraio 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 295 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il Decreto Ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 febbraio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 30.390 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 febbraio 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 295 giorni con scadenza 20 dicembre 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 febbraio 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2012

Il direttore: CANNATA

12A02236

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 febbraio 2012.

Proroga dei termini per mancato funzionamento di tutti gli uffici giudiziari delle provincie di Campobasso e Isernia nei giorni 6 e 7 febbraio 2012.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota congiunta del Presidente della Corte di Appello di Campobasso e del Procuratore Generale prot. n. 663/2012 dell' 8 febbraio 2012, con la quale si comunica che i Prefetti delle province di Campobasso e Isernia con ordinanze del 5 febbraio 2012, in considerazione della situazione di serio pericolo determinata dalle avverse condizioni metereologiche, per la sicurezza e incolumità dei cittadini, hanno disposto la chiusura di tutti gli Uffici Giudiziari delle rispettive province nei giorni 6 e 7 febbraio 2012;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento di tutti gli uffici giudiziari della Regione Molise;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.437;

Decreta:

In conseguenza della chiusura di tutti gli Uffici Giudiziari delle Provincie di Campobasso e Isernia nei giorni 6 e 7 febbraio 2012, per effetto della situazione di serio pericolo determinata dalle avverse condizioni metereologiche, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i sopraindicati Uffici Giudiziari o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 febbraio 2012

p. Il Ministro
il Sottosegretario di Stato:
ZOPPINI

12A02204

DECRETO 16 febbraio 2012.

Proroga dei termini per mancato funzionamento degli uffici del Tribunale di Sassari nel giorno 7 febbraio 2012.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Cagliari prot. n. 63/Segr/AG-1343 dell' 8 febbraio 2012, con allegata copia del decreto del Presidente del Tribunale di Sassari, che dispone la chiusura delle cancellerie del Tribunale di Sassari, salve le esigenze delle udienze, nella giornata del 7 febbraio 2012 a causa della grave situazione determinata dalle avverse condizioni metereologiche;

Visto che nella nota predetta è indicato che il sindaco di Sassari ha disposto la chiusura di tutti gli uffici pubblici per la giornata del 7 febbraio 2012;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza per irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.437;

Decreta:

In conseguenza dell' irregolare funzionamento degli uffici giudiziari del Tribunale di Sassari nel giorno 7 febbraio 2012 per la grave situazione determinata dalle avverse condizioni metereologiche, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 febbraio 2012

p. Il Ministro
il Sottosegretario di Stato:
ZOPPINI

12A02205

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra David Daniela Grigore, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora David Daniela, nata a Tulcea (Romania) il 24 ottobre 1971, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria «Sf. Luca» di Tulcea nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora David Daniela ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Grigore;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 31 ottobre 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria «Sf. Luca» di Tulcea nell'anno 2011 dalla signora Grigore Daniela, coniugata David nata a Tulcea (Romania) il 24 ottobre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora David Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A01847

DECRETO 7 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mircea Ramona Boca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mircea Ramona, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Boca Ramona;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Mircea;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Anan Aslan» di Timisoara nell'anno 2006 dalla sig. ra Boca Ramona, coniugata Mircea nata a Timisoara (Romania) il giorno 12 maggio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mircea Ramona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A01848

DECRETO 7 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Matei Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Matei Alina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno

2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative ache in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2009 dalla sig.ra Matei Alina, nata a Fetesti (Romania) il giorno 1 maggio 1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Matei Alina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A01849

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Bart Franciscus Maria Leo van de Ven, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico odontoiatra e medico specialista in chirurgia maxillo-facciale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 15 luglio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Bart Franciscus Maria Leo van de Ven nato a Harlem (Olanda) il giorno 20 ottobre 1961, di cittadinanza olandese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Tandartsexamen» rilasciato in data 20 dicembre 1985 dalla Università di Utrecht - Olanda - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Vista la medesima istanza del 15 luglio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Bart Franciscus Maria Leo van de Ven ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Facharzt für Mund- kiefer - gesichtschirurgie» rilasciato in data 29 novembre 1997 dallo Ärztekammer Nordrhein - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale;

Vista la nota di questo Ministero in data 14 luglio 1998 con la quale – a seguito di una precedente istanza avanzata dall'interessato – ha autorizzto l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Brescia ad iscrivere il sig. Bart Franciscus Maria Leo van de Ven in qualità di medico chirurgo;

Considerato che il sig. Bart Franciscus Maria Leo van de Ven non risulta attualmente iscritto presso alcun ordine professionale;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Tandartsexamen» rilasciato in data 20 dicembre 1985 dalla Università di Utrecht - Olanda - al sig. Bart Franciscus Maria Leo van de Ven, nato a Harlem (Olanda) il giorno 20 ottobre 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Bart Franciscus Maria Leo van de Ven è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Facharzt für Mund- kiefer - gesichtschirurgie» rilasciato dall'Ärztekammer Nordrhein - Germania - in data 29 novembre 1997 al sig. Bart Franciscus Maria Leo van de Ven, nato a Harlem (Olanda) il giorno 20 ottobre 1961, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 4.

Il sig. Bart Franciscus Maria Leo van de Ven, in virtù del precedente riconoscimento del titolo di medico chirurgo in data 14 luglio 1998, di cui in premessa, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2012

p.il direttore generale: PARISI

12A01851

DECRETO 9 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Serrano Coma Vanessa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Serrano Coma Vanessa, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna presso la «Universitat Ramon Llull» - Escola Universitaria d'Infermeria, Fisioterapia i Nutricio «Blanquerna» - Scuola Universitaria d'Infermeria, Fisioterapia e Nutrizione Blanquerna - di Barcellona (Spagna), nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna presso la «Universitat Ramon Llull» - Escola Universitaria d'Infermeria, Fisioterapia i Nutricio «Blanquerna» - Scuola Universitaria d'Infermeria, Fisioterapia e Nutrizione Blanquerna - di Barcellona (Spagna), nell'anno2007, dalla sig.ra Serrano Coma Vanessa, nata a Barcellona (Spagna) il giorno 5 ottobre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (Decreto ministeriale n. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 9 febbraio 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A01850

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° febbraio 2012.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per la categoria degli artigiani del Comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e, segnatamente il comma 3 dell'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il proprio decreto n. 3/2012 del 9 gennaio 2012, con il quale è stata ricostituita la speciale commissione per la categoria degli artigiani, in seno al Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Considerato che nella fase di ricostituzione della predetta Commissione, la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASA) aveva fatto pervenire la segnalazione del sig. Ramunno Antonello;

Considerato che da successive verifiche è risultato che lo stesso riveste la funzione di direttore del patronato EASA, quindi incompatibile;

Vista la lettera del 26 gennaio 2012 con la quale la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASA), nel prendere atto della incompatibilità, ha designato quale rappresentante, in seno al predetto organismo collegiale, il sig. Mascolo Vladimiro in sostituzione del sig. Ramunno Antonello;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il sig. Mascolo Vladimiro, nato a Livorno il 15 febbraio 1952 e residente a Foggia alla via Acquaviva, 23, è nominato componente, in rappresentanza dei lavoratori autonomi, in seno alla speciale commissione della categoria degli artigiani presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia, in sostituzione del sig. Ramunno Antonello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Foggia, 1° febbraio 2012

Il direttore territoriale: PISTILLO

12A01693

DECRETO 1° febbraio 2012.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per la categoria degli artigiani del Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il D.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970, e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della Legge 88/1989;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e, segnatamente il 3° comma dell'articolo 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il proprio decreto n.3/2012 del 09/01/2012, con il quale è stata ricostituita la Speciale Commissione per la categoria degli artigiani, in seno al Comitato Provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Considerato che nella fase di ricostituzione della predetta Commissione, la CONFARTIGIANATO aveva fatto pervenire la segnalazione del Sig. Selano Giovanni;

Considerato che da successive verifiche è risultato che lo stesso riveste la funzione di Direttore del Patronato INAPA, quindi incompatibile;

Vista la lettera del 25/01/2012 con la quale la CONFARTIGIANATO, nel prendere atto della incompatibilità, ha designato quale rappresentante, in seno al predetto organismo collegiale, il Sig. Di Franza Nicola in sostituzione del Sig. Selano Giovanni;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il Sig. Di Franza Nicola, n. a Savignano Irpino il 06/12/1950 e residente a Foggia alla Via V.Civili, 104, è nominato componente, in rappresentanza dei lavoratori automomi, in seno alla Speciale Commissione della categoria degli Artigiani presso il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Foggia, in sostituzione del Sig. Selano Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Foggia, 1° febbraio 2012

Il direttore territoriale: PISTILLO

12A01776

DECRETO 1° febbraio 2012.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per la categoria degli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il D.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970, e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della Legge 88/1989;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e, segnatamente il 3° comma dell'articolo 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il proprio decreto n. 1/2012 del 09/01/2012, con il quale è stata ricostituita la Speciale Commissione per la categoria degli esercenti attività commerciali, in seno al Comitato Provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Considerato che nella fase di ricostituzione della predetta Commissione, la CONFESERCENTI aveva fatto pervenire la segnalazione della Sig.ra Pinto Addolorata;

Considerato che da successive verifiche è risultato che la stessa riveste la funzione di Direttore del Patronato (PACA, quindi incompatibile;

Vista la lettera del 25/01/2012 con la quale la CONFESERCENTI, nel prendere atto della incompatibilità, ha designato quale rappresentante, in seno al predetto organismo collegiale, il Sig. Conte Daniele in sostituzione della Sig.ra Pinto Addolorata;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il Sig. Conte Daniele, n. a Foggia il 31/08/1952, ed ivi residente alla Via G.Mazzini, 21/F , è nominato componente, in rappresentanza dei lavoratori autonomi, in seno alla Speciale Commissione della categoria degli esercenti attività commerciali presso il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Foggia, in sostituzione della Sig.ra Pinto Addolorata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Foggia, 1° febbraio 2012

Il direttore territoriale: PISTILLO

12A01777

DECRETO 13 febbraio 2012.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Benevento in rappresentanza dei datori di lavoro (unione industriali).

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto il decreto n. 34 del 9 gennaio 2012 di ricostituzione del comitato I.N.P.S. e delle commissioni speciali ex articoli 44 e 46, legge n. 88/1989;

Vista la nota dell'unione industriali di Benevento, prot. n. 351 del 22 dicembre u.s., con la quale sono stati designati due nominativi, quali componenti del costituendo comitato INPS, nelle persone dell'avv. Sergio Vitale e del sig. Mario Ferraro;

Vista la successiva nota dell'unione industriali di Benevento, n. prot. 56/vn dell'8 febbraio 2012, con cui si fa presente che il componente in rappresentanza di detta associazione è l'avv. Sergio Vitale e non il sig. Mario Ferraro, come indicato nel citato decreto n. 34/2012;

Decreta:

Il componente del comitato INPS, in rappresentanza dell'unione industriali è l'avv. Sergio Vitale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Benevento, 13 febbraio 2012

Il direttore territoriale: LODATO

12A02003

DECRETO 17 febbraio 2012.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio della provincia di Terni.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.342, recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio che prevede l'attribuzione agli Uffici Provinciali del lavoro delle funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni Provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della Legge 3 maggio 1955, n. 407;

Vista: la deliberazione adottata in data 24 luglio 1978 dalla Commissione Provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio di Terni di attenersi, per la determinazione della tariffe di facchinaggio, al trattamento economico previsto dal C.C.N.L., per i dipendenti delle imprese esercenti i servizi ausiliari del trasporto;

Vista: la circ. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.V/25157/70- Doc. del 2.02.95 (regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio);

Considerati: gli indici ISTAT del costo della vita per il periodo 2010 - 2011;

Considerato: l'incremento del costo del lavoro derivante dall'applicazione della legge n.142/2001 e di quello previdenziale derivante dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 423/2001;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore nelle riunioni del 23 novembre 2011, 16 gennaio 2012, 6 febbraio 2012, 13 febbraio 2012 e 17 febbraio 2012;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 2010;

Determina:

Le tariffe minime dei lavori di facchinaggio sono stabilite dal presente decreto.

A - La tariffa minima inderogabile per prestazioni di lavoro di facchinaggio è rideterminata secondo la tabella allegata con aumento del 5,29% rispetto alla precedente secondo il prospetto allegato che fa parte integrante del presente decreto.

B - La tariffa ha validità biennale a decorrere dal 1° gennaio 2012. La stessa, su richiesta delle OO.SS. datoriali e dei lavoratori, potrà essere rideterminata nel corso del biennio qualora si dovessero verificare le condizioni di cui al penultimo comma della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale prot. n. V/25157/70-Doc. del 02/02/95 in ordine all'eventuale rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese esercenti i servizi ausiliari del trasporto.

Il provvedimento viene pubblicato mediante affissione all'Albo dell'Ufficio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Terni, 17 febbraio 2012

Il direttore territoriale: LAGONEGRO

ALLEGATO

COSTO MENSILE DEGLI OPERARI DI 6° LIVELLO MANOVALI, FACCHINI, ECC.) DIPENDENTI IMPRESE ESERCENTI

Servizi ausiliari del trasporto nella provincia di Terni dall'1.01.2012

Paga base			1.300,53
Premio operosità			10,57
Indennità supplementare caropane			0,14
TOTALE			**1.311,24**
Ferie, festività nazionali e infrasettimanali, 13° e 14° erogazione		42,98%	563,57
TOTALE			**1.874.81**
Trattamento di fine rapporto			161,26
Assicurazione infortuni sul lavoro		8,38%	157,11
Indennità di malattia e maternità		0,46%	8,62
Cassa assegni familiari		2,22%	41,62
Fondo pensioni lavoratori dipendenti		28,60 %	536,20
Incidenza di massima per l'integrazione da corrispondere ai lavoratori assenti per infortunio e malattia		6,84%	128,24
IRAP		3,90%	107,28
TOTALE COSTO MENSILE			**3.015,14**
Costo orario: (€. 3.015,14:170)	170,00		17,74
Spese generali	10%		1,77
COSTO ORARIO			**19,51**
Operaio			19,50
Carrellista			20,29
Carrello elevatore			8,53
Carrellista elevatore			28,81

COSTO MENSILE DEGLI OPERARI DI 6° LIVELLO MANOVALI, FACCHINI, ECC.) DIPENDENTI IMPRESE ESERCENTI

Servizi ausiliari del trasporto nella provincia di Terni dall'1.01.2012

Paga base			1.300,53
Premio operosità			10,57
Indennità supplementare caropane			0,14
TOTALE			**1.311,24**
Ferie, festività nazionali e infrasettimanali, 13° e 14° erogazione		42,98%	563,57
TOTALE			**1.874.81**
Trattamento di fine rapporto			161,26
Assicurazione infortuni sul lavoro		8,38%	157,11
Indennità di malattia e maternità		0,46%	8,62
Cassa assegni familiari		2,22%	41,62
Fondo pensioni lavoratori dipendenti		28,60 %	536,20
Incidenza di massima per l'integrazione da corrispondere ai lavoratori assenti per infortunio e malattia		6,84%	128,24
IRAP		3,90%	107,28
TOTALE COSTO MENSILE			**3.015,14**
Costo orario: (€. 3.015,14:170)	170,00		17,74
Spese generali	10%		1,77
COSTO ORARIO			**19,51**
Operaio			19,50
Carrellista			20,29
Carrello elevatore			8,53
Carrellista elevatore			28,81

12A02201

DECRETO 20 febbraio 2012.

Rinnovo della commissione provinciale C.I.G., settore edilizia ed affini, della provincia di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Vista la Legge 6 agosto 1975 n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali per la Cassa Integrazione Guadagni ai Direttori delle Direzioni Regionali del lavoro;

Visto il D.M. 7 novembre 1996 n. 687 di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del Lavoro e l'istituzione delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro;

Visto il decreto del Direttore di questa Direzione n. 13 del 21 novembre 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la Commissione Provinciale della C.I.G. per il settore dell'edilizia ed affini, relativa alla provincia di Macerata;

Visto il D.P.R. 9 msaggio 1994 n. 608, art.4 che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organico collegiali elencati nella tabella C allegata al decreto stesso, che comprende anche la Commissione provinciale per la Cassa Integrazione guadagni dell'edilizia ed affini cui alla citata legge del 6 agosto 1975, n. 427;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Divisione III, prot. n. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta Commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Divisione III, n. 14/95 prot. n. 12035/95 PG dell'Il gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Divisione III, n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del D.P.R. n. 639/70 anche alla Commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Visto il D.P.R. n. 144 del 7 aprile 2011 "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri di cui alla circolare n. 14/95 suddetta sono state individuate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed al contempo a livello territoriale:

a) per i lavoratori:

Camera del Lavoro Territoriale di Macerata (C.G.I.L.); Unione Sindacale Territoriale di Macerata (C.I.S.L.);

b) per i datori di lavoro:

Associazione degli Industriali della Provincia di Macerata (CONFINDUSTRIA);

Confartigianato (C.G.I.A.);

Rilevato che alle suddette associazioni sindacali è stata richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti, stante, secondo le suddette valutazioni comparative, la minore rappresentatività sul piano nazionale e locale di altre organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate:

Decreta:

Art. 1.

È rinnovata, presso la sede provinciale di Macerata dell'INPS, la Commissione provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni, settore dell'Edilizia ed affini, composta come segue:

Direttore dell'INPS - Sede Provinciale - Presidente

Dr. Paparini Elio Membro - supplente

Rappresentanti della Direzione Provinciale del Lavoro

Dott. Rausei Pierluigi - Membro effettivo

Dott. Gentili Raniero - Membro supplente

Rappresentanti dei lavoratori:

Sig. De Luca Massimo - Membro effettivo

Sig. Cioci Carlo Membro supplente

Sig. Antonelli Primo - Membro effettivo

Sig. Paolucci Valter - Membro supplente

Rappresentanti dei datori di lavoro

Sig. Pietroni Umberto - Membro effettivo

Sig.ra Cristallini Elisabetta - Membro supplente

Sig.ra Marincioni Cinzia - Membro effettivo

Sig. Mangoni Marco - Membro supplente.

Art. 2.

La Commissione provinciale della CIG dell'edilizia ed affini, dì cui al precedente art. 1, durerà in carica quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 20 febbraio 2012

Il direttore regionale: DAMIANI

12A02202

DECRETO 20 febbraio 2012.

Rinnovo della commissione provinciale C.I.G., settore industria, della provincia di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Vista la legge 20 maggio 1975 n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai Direttori delle Direzioni Regionali del lavoro;

Visto il D.M. 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del Lavoro e l'istituzione delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro;

Visto il decreto del Direttore di questa Direzione n. 8 del 29 agosto 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale della C.I.G. per il settore industria, relativa alla provincia di Macerata;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 608, art. 4 che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali elencati nella tabella C allegata al decreto stesso, che comprende anche la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni di cui alla citata legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Divisione III, prot. n° 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta Commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Divisione III, n. 14/95 prot. n. 12035/95 PG dell'Il gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Divisione III, n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del D.P.R. n. 639/70 anche alla Commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Visto il D.P.R. n. 144 del 7 aprile 2011 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale:

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri di cui alla circolare n. 14/95 suddetta sono state individuate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed al contempo a livello territoriale:

a) per i lavoratori:

Camera del lavoro territoriale di Macerata (C.G.I.L..);

Unione Sindacale Territoriale di Macerata (C.I.S.L.);

b) per i datori di lavoro: Associazione degli Industriali della Provincia di Macerata (Confindustria);

Rilevato che alle suddette associazioni sindacali è stata richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti, stante, secondo le suddette valutazioni comparative, la minore rappresentatività sul piano nazionale e locale di altre organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovata, presso la sede provinciale di Macerata dell'INPS, la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni, settore industria, composta come segue:

Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro o un suo delegato - Presidente

Rappresentanti dei lavoratori:

Ticà Domenico - Membro effettivo

Corvatta Massimo - Membro supplente

Rappresentanti dei datori di lavoro

Pietroni Umberto - Membro effettivo

Carelli Giuseppe - Membro supplente

Rappresentanti dell'INPS - Sede Provinciale con voto consultivo:

Ciani Settimio - Membro effettivo

Pierdominici Paola - Membro supplente

Art. 2.

La Commissione provinciale della CIG dì cui al precedente art. 1 durerà in carica quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 20 febbraio 2012

Il direttore regionale: DAMIANI

12A02203

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Igea società cooperativa sociale a responsabilità limitata Onlus in liquidazione - Cooperativa sociale», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 ottobre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della Società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 28 novembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della Società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Igea Società cooperativa sociale a responsabilità limitata Onlus in liquidazione - Cooperativa sociale, con sede in Genova (codice fiscale n. 95107580102) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e la dott.ssa Chiara Barbieri, nata a Genova il 31 maggio 1977 ed ivi domiciliata in via Ammarengo n. 2/23, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01704

DECRETO 16 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Orchestra Baltimora - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione di mancata revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 gennaio 2011, dove l'ispettore ha proposto il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile con nomina del liquidatore;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Considerato che dall'esame della situazione patrimoniale è stato rilevato lo stato d'insolvenza della Società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 22 luglio 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della Società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Orchestra Baltimora - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Piacenza (codice fiscale n. 00893630335) è posta in liquidazione coatta am-

ministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e il rag. Carlo Vaccari, nato a Modena il 29 novembre 1962 ed ivi domiciliato in via P. Rizzotto n. 46, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01705

DECRETO 16 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Spazio service società cooperativa enunciabile Spazio Service Soc. Coop.», in Ponte dell'Olio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 dicembre 2010, del successivo accertamento in data 28 marzo 2011 e del supplemento di verifica in data 20 giugno 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 5 ottobre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Spazio Service Società Cooperativa enunciabile Spazio Service Soc. Coop., con sede in Ponte dell'Olio (PC), (codice fiscale 01902390184) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e l'avv. Matteo Bozzini, nato a Piacenza il 6 maggio 1974 ed ivi domiciliato in via Felice Frasi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01706

DECRETO 16 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa di produzione e lavoro La Rocca - Soc. Coop. a r.l.», in Roccabianca e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 8 luglio 2011 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 28 novembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa di Produzione e Lavoro La Rocca - Soc. Coop. a r.1., con sede in Roccabianca (PR), (codice fiscale 0021760343) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il dott. Andrea Poli, nato a Parma il 14 aprile 1972 ed ivi domiciliato in Borgo Garimberti n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01707

DECRETO 16 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «United Global Services Società cooperativa in liquidazione», in Calenzano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 gennaio 2011 e dei successivi accertamenti in data 15 settembre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 23 novembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «United Global Services Società Cooperativa in Liquidazione», con sede in Calenzano (FI) (codice fiscale 05072630485) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Paolo Pagni, nato a Montecatini Terme (PT) il 16 luglio 1961 ed ivi domiciliato in via E. Magnani n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01844

DECRETO 16 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Emporio Società cooperativa», in Ginosa e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 aprile 2011 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 17 novembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «L'Emporio Società Cooperativa», con sede in Ginosa (TA) (codice fiscale 02273560736) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Domenico Cazzetta nato a Ginosa (TA) il 21 settembre 1972 ed ivi residente in via D. Portararo n. 75 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01845

DECRETO 16 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Micenea Società cooperativa», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 2 agosto 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 5 ottobre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al tribunale competente per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La societa «Micenea società cooperativa», con sede in Bari (codice fiscale n. 04755600725) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Massimo Corrado Di Florio, nato a Tortolì (Nuoro) dell'8 agosto 1959 e domiciliato in Bari, via Abate Gimma, n. 3/bis, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01846

DECRETO 26 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «Thalassa - Cooperativa di produzione e lavoro», in Bova Marina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il verbale di accertamento datato 7 settembre 2010 redatto da un revisore della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue nei confronti della Società Cooperativa «Thalassa - Cooperativa di Produzione e Lavoro», con sede in Bova Marina (RC);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato rinnovo del consiglio di amministrazione, alla mancata sostituzione di un sindaco effettivo dimissionario, anomalie e incongruenze sul libro soci, sul libro verbali del consiglio di amministrazione, su quello del collegio sindacale, nonché alle altre irregolarità in esso indicate, cui si rinvia;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 28 luglio 2011 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il D.D. 10 ottobre 2011 n. 20/SGC/2010 con il quale la Cooperativa è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi e il dott. Vincenzo Guerra ne è stato nominato commissario governativo;

Visto il D.D. 11 novembre 2011 n. 27/SGC/2011 con il quale il dott. Giancarlo De Simone è stato nominato commissario governativo della predetta cooperativa in sostituzione del dott. Vincenzo Guerra rinunciatario;

Vista la comunicazione pervenuta in data 16 dicembre 2011 con la quale il dott. Giancarlo De Simone ha dichiarato di rinunciare all'incarico conferito;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere alla sostituzione del commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Leonasi Giovanni nato a Salerno il 9 ottobre 1976 e con studio in Lauria (PZ) a via S. Giacomo n. 17 è nominato commissario governativo della società cooperativa «Thalassa - Cooperativa di Produzione e Lavoro», con sede in Bova Marina (RC) – C.F. 02397400801 - già posta in gestione commissariale con precedente decreto direttoriale del 10 ottobre 2011 n. 20/SGC/2011, in sostituzione del dott. Giancarlo De Simone rinunciatario, per il periodo di gestione commissariale di cui al predetto D.D. 20/SGC/2011.

Art. 2.

Al nominato Commissario Governativo sono conferiti i poteri e le funzioni statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di rettificare le anomalie sui libri sociali e provvedere a tutti gli adempimenti necessari al risanamento della gestione in argomento.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01842

DECRETO 26 gennaio 2012.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «L'Alternativa società cooperativa», in Viadana e contestuale nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il verbale di mancato accertamento datato 25 febbraio 2011 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della Società Cooperativa «L'Alternativa Società Cooperativa», con sede in Viadana (MN);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata rideterminazione del ristorno allocato in bilancio secondo il corretto valore, mancato versamento dei debiti tributari e del 3% degli utili conseguiti, mancata esibizione di tutta la documentazione richiesta;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 28 settembre 2011 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 L. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «L'Alternativa Società Cooperativa», sede in Viadana (MN) - C.F. 01981400201 - costituita in data 13 novembre 2001;

Art. 2.

L'Avv. Salvatore Scafetta nato a Gaeta (LT) il 30 luglio 1962 con studio in Roma a Via Guido D'Arezzo n. 18 è nominato Commissario Governativo della suddetta cooperativa per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono conferiti i poteri e le funzioni statutariamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di procedere alla redazione del regolamento di cui alla legge 142/01, al pagamento dei contributi biennali di revisione dovuti, alla convocazione dell'assemblea per deliberare in ordine al compenso dovuto alle cariche sociali.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01843

DECRETO 26 gennaio 2012.

Emissione nell'anno 2012, di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia» dedicati all'Orto botanico di Roma e all'Orto botanico di Catania, nei valori di € 0,75 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in qualità di Autorità di Regolamentazione del settore postale 25 novembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 di-

cembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2010, di una serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia»;

Visto il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011, (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2012, francobolli dedicati all'Orto botanico di Roma e all'Orto botanico di Catania;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 1° dicembre 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 2654 del 19 gennaio 2012;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2012, francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia» dedicati all'Orto botanico di Roma e all'Orto botanico di Catania, nei valori di € 0,75 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 48 x 40; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; bozzettista: Giustina Milite; tiratura: due milioni e ottocentomila esemplari per ciascun francobollo. Fogli: ventotto esemplari, valore «€ 21,00».

Le vignette sono realizzate con l'impostazione grafica della serie di riferimento e raffigurano scorci dei rispettivi orti botanici e precisamente:

Orto Botanico di Roma: in primo piano la Fontana dei Tritoni, un viale delimitato da una rigogliosa vegetazione e, sullo sfondo, il Palazzo Riario-Corsini;

Orto Botanico di Catania: a sinistra il colonnato neoclassico dell'edificio principale progettato nel 1858 da Mario Di Stefano e di fronte il fitto fogliame delle imponenti dracene; in primo piano, una Heliconia bihai, pianta ornamentale del Sudamerica.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «ORTO BOTANICO DI ROMA» e «ORTO BOTANICO DI CATANIA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,75».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A01991

DECRETO 26 gennaio 2012.

Emissione nell'anno 2012 di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ad Aligi Sassu, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi),

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011, (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2012, un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ad Aligi Sassu;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 10 novembre 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 1954 del 16 gennaio 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ad Aligi Sassu, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura del dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta 48 x 40 e formato stampa mm 44 x 36; dentellatura: 13½ x 13; colori: quadricromia; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari valore «€ 15,00».

La vignetta riproduce l'opera, olio su tela, dal titolo «Battaglia di Cavalieri», realizzata da Aligi Sassu nel 1986, (collezione privata). Completano il francobollo le leggende «BATTAGLIA DI CAVALIERI» e «ALIGI SASSU 1912 - 2000», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A01992

DECRETO 30 gennaio 2012.

Annullamento del decreto 6 dicembre 2011 di cancellazione dal registro delle imprese della «Edil Sud 2001- Società cooperativa - Società in liquidazione», in Tricarico.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 del Codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 006/Canc.Reg.Imprese/2011 del 6 dicembre 2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2011) del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi, Divisione IV con cui si dispone la cancellazione dal registro delle imprese ai sensi del citato articolo del Codice civile della Società cooperativa «Edil Sud 2001 - Società cooperativa, Società in liquidazione», con sede in Tricarico (Matera), codice fiscale n. 01042780773;

Tenuto conto che la Camera di commercio di Matera ha comunicato che la cooperativa ha invece provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio 2006/2007/2008/2009/2010;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 del Codice civile;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente la cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 006/Canc.Reg.Imprese/2011 del 6 dicembre 2011 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone la cancellazione dal registro delle imprese della Società cooperativa «Edil Sud 2001 - Società cooperativa, Società in liquidazione», con sede in Tricarico (Matera), codice fiscale n. 01042780773, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

12A01703

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ellinore Else Kapturek, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ellinore Else Kapturek, cittadina tedesca, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Prüfungszeugnis» – formazione professionale in «Venditrice e Commerciante al dettaglio», della durata di 3 anni, conseguito presso la Scuola Kaufmaennische Berufsausbildung (Avviamento professionale commerciale) e relativo esame alla Camera dell'artigianato del Basso Reno (Germania), per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 concernente la disciplina della professione di mediatore e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione, senza necessità di applicazione di alcuna misura compensativa;

Acquisito il parere conforme dei rappresentanti dell'Associazione di categoria Federazione italiana agenti immobiliari professionali – FIAIP;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla Sig.ra Ellinore Else Kapturek, cittadina tedesca, nata a Moers (Rheinkamp) in data 26 gennaio 1954, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'esercizio dell'attività di Agenti di affari in mediazione, ai sensi della legge n. 39/1989 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, e senza necessità di conseguire gli altri due requisiti richiesti dall'art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989 concernente la disciplina della professione di mediatore, avendo la richiedente già frequentato il corso e superato l'esame presso la CCIAA di Lucca.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art.16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01762

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Fabio Maffioletti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di somministratore di alimenti e bevande e commercio alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda con la quale il Sig. Fabio MAFFIOLETTI, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del "Certificat de Competente Profesionale - bucatar" (Attestato di competenza professionale – "cuoco") rilasciato nel 2011 dal Centro Regionale di formazione professionale degli adulti di Cluj (Romania) a seguito di esame riservato ai possessori di esperienza professionale attinente, avendo esercitato per oltre 2 anni attività di Amministratore dell'impresa di ristorazione "Ristoro Catering Srl", con sede in Romania e di operatore di cucina presso la stessa impresa, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sig. Fabio MAFFIOLETTI, cittadino italiano, nato a Vaprio D'Adda in data 06 settembre 1959, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare, di cui all'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01764

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Boruga Brindusoiu Rodica Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Boruga Brindusoiu Rodica Alina, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai fini dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo quadriennale denominato «Diplomă de Bacalaureat – profilul Industrial Mecanic» (Diploma di maturità – profilo Industriale – meccanico) conseguito nel 1992 presso il Liceo Industriale con sede a Strehaia, distretto Mehedinti (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione settore meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011, sentito il parere conforme del Rappresentante dell'Associazione di Categoria Confartigianato, ha ritenuto il titolo di studio specifico posseduto dall'interessata idoneo all'esercizio dell'attività richiesta;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Boruga Brindusoiu Rodica Alina, cittadina rumena, nata a Strehaia (Romania) il 22 marzo 1974, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di autoriparazione settore meccanica-motoristica, di cui

all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01983

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Onofrei Haralamb, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas, trasporto di persone o cosa a mezzo ascensori e protezione antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Onofrei Haralamb, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo quadriennale denominato «Diplomă de Bacalaureat specialitatea Electroenergetica» (Diploma di maturità specializzazione elettroenergetica) conseguito nel 1978 presso il Liceo Industriale n. 2 con sede a Iasi (Romania) e del titolo triennale denominato «Diploma de Subinginer in profilul constructii, specializarea instalatii pentru construcii» (Laurea triennale in Ingegneria – indirizzo costruzioni, specializzazione impianti per costruzioni) conseguito nel 1983, presso l'Istituto Politecnico «Gh. Asachi» – Facoltà di Costruzioni dell'Università di Iasi (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas, trasporto di persone o cose a mezzo ascensori e protezione antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa svolta in Italia in qualità di dipendente presso Ditte abilitate per le attività di cui all'art. 1, comma 2 lettera *f)* del decreto ministeriale 37/2008, con mansioni di aiuto elettricista e ascensorista, per un totale di oltre sette anni;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Installazione Impianti, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa citata in premessa, idoneo all'esercizio dell' attività di «Responsabile Tecnico» in imprese di installazione e manutenzione di impianti elettrici, termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas, trasporto di persone o cose a mezzo ascensori e protezione antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del decreto ministeriale 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Onofrei Haralamb, cittadino rumeno, nato a Trifesti (Romania) il 14 gennaio 1955, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas, trasporto di persone o cosa a mezzo ascensori e protezione antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01984

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Albertini Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Albertini Andrea, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento per l'assunzione in Italia della qualifica di Responsabile Tecnico in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione settore meccanico-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa di venti mesi svolta in Romania in qualità di Titolare d'impresa individuale con attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e che inoltre ha dimostrato di essere in possesso dell'Attestato di qualifica professionale di montatore e manutentore di gruppi appartenenti a mezzi di trasporto conseguito nel 1991 e dell'Attestato di frequenza del corso di specializzazione per manutentore meccanico conseguito nel 1992, entrambi rilasciati dal Dipartimento per i Servizi Formativi della regione Veneto;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011, su parere conforme del rappresentante dell' Associazione di categoria Confartigianato, ha ritenuto l'esperienza lavorativa citata in premessa, idonea all'esercizio dell' attività di Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione settore meccanico-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Albertini Andrea, cittadino italiano, nato a Verona (VR) il 22 novembre 1975, è riconosciuta l'esperienza lavorativa dimostrata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di autoriparazione, settore meccanico-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01985

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Lopez Martinez Luis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici e termici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Lopez Martinez Luis, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai fini dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo quinquennale denominato «Ingeniero Industrial» (Laurea in Ingegneria Industriale) conseguito nel 2006 presso l'Università Miguel Hernández con sede ad Elche (Spagna), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici e termici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *c)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011, sentito il parere conforme dei Rappresentanti delle Associazioni di Categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti, ha ritenuto il titolo di studio specifico posseduto dall'interessato idoneo all'esercizio dell'attività richiesta;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Lopez Martinez Luis, cittadino spagnolo, nato ad Elche (Spagna) l'11 aprile 1979, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici e termici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *c)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01986

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Lozia Stephane Alain, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparatore, settori meccanica motoristica e carrozzeria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Lozia Stephane Alain, cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del: 1) titolo biennale denominato «Certificat d'Aptitude Professionelle - Peintre de Carrosserie» (Certificato di capacità professionale - verniciatore di carrozzeria) conseguito nel 1990 presso l'accademia di Parigi (Francia) - Ministero dell'educazione nazionale della gioventù e

gli sport; 2) dell'attestato corso biennale di meccanico automobilistico conseguito nel 1994 presso AFORPA - Associazione regionale per la formazione professionale automobilistica di Parigi (Francia); 3) dell'attestato biennale di meccanico automobilistico qualificato conseguito nel 2006 presso l'associazione nazionale per la formazione automobilistica con sede a Sevres (Francia), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica e carrozzeria, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *b)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa svolta in Francia in qualità di dipendente presso ditta abilitata, con mansioni di meccanico/verniciatore di carrozzeria, per la durata di cinquantatre mesi ed in Italia in qualità di dipendente presso ditta abilitata con mansioni di carrozziere e meccanico per un periodo di oltre due anni, documentando in totale un periodo lavorativo di sei anni e nove mesi;

Visto che la conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011, su parere conforme del rappresentante dell'«Associazione di categoria Confartigianato, ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessati, unitamente all'esperienza lavorativa citata in premessa, idonei all'esercizio dell' attività di responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione settori meccanico-motorista e carrozzeria, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *b)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Lozia Stephane Alain, cittadino francese, nato a S.Maur Fosses (Francia) il 31 luglio 1974, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell' attività di autoriparazione, settori meccanica motoristica e carrozzeria, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *b)* della legge, 5 febbraio 1992, n. 122.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A02004

DECRETO 31 gennaio 2012.

Emissione nell'anno 2012, di un francobollo commemorativo di Giovanni Pascoli, nel centenario della scomparsa, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti

centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2012 con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 3 novembre 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 1953 del 16 gennaio 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo commemorativo di Giovanni Pascoli, nel centenario della scomparsa, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; formato tracciatura: 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; bozzettista: Rita Fantini; tiratura: due milioni e settecentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore "€ 27,00".

La vignetta raffigura, in primo piano a destra, un ritratto di Giovanni Pascoli sul quale si sovrappongono alcuni versi della poesia "La cavalla storna", tratti dalla bozza originale del poeta romagnolo. Completano il francobollo la leggenda "GIOVANNI PASCOLI 1855 - 1912", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,60".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2012

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A01987

DECRETO 31 gennaio 2012.

Emissione nell'anno 2012, di un francobollo celebrativo di Unità e Valore della Chirurgia Italiana, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2012 con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 27 ottobre 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 1952 del 16 gennaio 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo celebrativo di Unità e Valore della Chirurgia Italiana, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 30 x 40; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre; bozzettista: Angelo Merenda; tiratura: due milioni e settecentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 27,00».

La vignetta raffigura,in grafica stilizzata su campo bianco, la figura di un uomo composta dai «ferri» utilizzati in chirurgia. Completano il francobollo le leggende «UNITÀ E VALORE CHIRURGIA ITALIANA», e «CONGRESSO CHIRURGHI ITALIANI», la data «ROMA 23 - 27 SETTEMBRE 2012», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2012

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A01988

DECRETO 31 gennaio 2012.

Emissione nell'anno 2012, di un francobollo celebrativo dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A., nel centenario della fondazione, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2012 con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 13 ottobre 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 1956 del 16 gennaio 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo celebrativo dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A., nel centenario della fondazione, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; tiratura: due milioni e settecentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 27,00».

La vignetta riproduce, entro una cornice lineare, il logo realizzato per il centenario dell'Acri e raffigura, in grafica stilizzata, un salvadanaio all'interno del quale è riportata la scritta «ACRI 1912 - 2012 CENT'ANNI DI STORIA TRA CULTURA E SVILUPPO». Completano il francobollo la leggenda «ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO SPA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2012

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A01989

DECRETO 31 gennaio 2012.

Emissione nell'anno 2012, di un francobollo celebrativo del Lunario Barbanera di Foligno, nel 250° anniversario della prima edizione, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2012 con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 24 novembre 2011;

Visto la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 1958 del 16 gennaio 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo celebrativo del Lunario Barbanera di Foligno, nel 250° anniversario della prima edizione, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 30; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque più oro; bozzettista: Anna Maria Maresca; tiratura: due milioni e settecentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 27,00».

La vignetta raffigura, in primo piano a sinistra, un ritratto di Barbanera e a destra il suo primo Lunario, stampato in foglio unico nel 1762 a Foligno; in alto sono rappresentati, in grafica stilizzata, il sole, la luna ed alcune sagome di contadini intenti all'aratura con i buoi. Completano il francobollo la leggenda «IL LUNARIO BARBANERA», le date «1762 - 2012», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2012

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A01990

DECRETO 3 febbraio 2012.

Soppressione della Borsa merci di Pisa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374 sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, n. 190, con il quale tra le altre è stata disposta l'istituzione della Borsa merci di Pisa;

Vista la legge 26 settembre 1966 n. 792 recante «Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 sulla «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 con il quale si è ritenuto indispensabile la permanenza in vigore della citata legge 26 settembre 1966, n. 792;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, mediante parziale modifica della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Vista la deliberazione n. 117 del 10 ottobre 2011 con la quale la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa ha proposto la soppressione della Borsa merci della medesima provincia;

Decreta:

Articolo unico

1. È soppressa la Borsa merci di Pisa, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951,n. 190.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2012

Il Ministro: PASSERA

12A02005

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso lo Stato d'Israele. (Deliberazione n. 23).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente all'Unione europea qualora il paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea può constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;

Vista la decisione della Commissione europea del 31 gennaio 2011 n. 2011/61/UE (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 27/39 del 1° febbraio 2011), con la quale si è ritenuto che lo Stato d'Israele, come definito ai sensi del diritto internazionale, fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea per quanto attiene ai trasferimenti internazionali automatizzati di dati personali dall'Unione europea e, in caso di trasferimenti non automatizzati, ai dati che siano sottoposti a ulteriore trattamento automatizzato nello Stato d'Israele;

Visto, in particolare, l'art. 2 della decisione della Commissione che limita l'ambito di applicazione della decisione medesima allo Stato d'Israele, non pregiudicando lo status delle alture del Golan, della striscia di Gaza, della Cisgiordania e di Gerusalemme est, ai sensi del diritto internazionale;

Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva;

Visto l'art. 44, comma 1, lettera *b)* del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), secondo il quale il trasferimento dei dati personali diretto verso paesi non appartenenti all'Unione europea può avvenire quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato individuate con le decisioni della Commissione previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE;

Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformità al citato art. 44, comma 1, lettera *b)*;

Ritenuto che le norme vigenti nello Stato d'Israele relative alla protezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedono garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformità al diritto comunitario, vanno ritenute adeguate in base al citato art. 44, comma 1, lettera *b)*;

Visto l'art. 3 della decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorità di garanzia degli Stati membri sulla liceità e correttezza dei trasferimenti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriore pubblicità alla predetta decisione della Commissione europea disponendo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

Vista la documentazione d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

Tutto ciò premesso il Garante:

1. fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso lo Stato d'Israele, in conformità alla decisione della Commissione europea del 31 gennaio 2011, n. 2011/61/UE e nei limiti da essa previsti;

2. si riserva, in conformità alla normativa comunitaria, al Codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 3 della decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;

3. dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2012

Il Presidente: PIZZETTI

Il relatore: FORTUNATO

12A01763

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

DECRETO 26 gennaio 2012.

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Associazione sportiva Tennis Virgolo società cooperativa dilettantistica», in Bolzano.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE

*(*Omissis*)*

Decreta:

1) di disporre, *(*Omissis*),* lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa sociale «Associazione sportiva Tennis Virgolo società cooperativa dilettantistica «, con sede a Bolzano, via Galilei, 2 (P.I. 00488200213) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino ufficiale delle Regione.

4) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per lo Sviluppo della Cooperazione.

Bolzano, 26 gennaio 2012

L'assessore: BIZZO

12A01792

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 11 novembre 2011, n. **13/2011**.

Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008 e dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011.

Premessa.

La vigente normativa in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche prevede che quota parte delle eventuali economie derivanti da riduzioni di spesa e da maggiori entrate conseguite in relazione all'attuazione dei processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, possono essere utilizzate per finanziare la contrattazione integrativa e per attivare, tra l'altro, gli istituti premianti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 150/2009.

In effetti, in linea generale gli interventi normativi sulla spesa pubblica, nell'individuare tipologie e misure dei risparmi da conseguire, consentono alle amministrazioni un ampio margine operativo, al fine di incrementare le risorse dedicate alla contrattazione integrativa con modalità di finanziamento virtuose, tramite processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riqualificazione della spesa, con l'obiettivo da un lato di rafforzare la correlazione tra qualità dei servizi e produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa, dall'altro di limitare gli effetti del contenimento delle risorse destinate all'impiego pubblico.

La presente circolare è pertanto finalizzata a richiamare l'attenzione sull'esigenza di un corretto e tempestivo utilizzo delle opportunità offerte dalla richiamata normativa, con particolare riferimento all'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112/2008 e all'art. 16, commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Sono destinatari della presente circolare le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ad esclusione degli enti e delle amministrazioni indicate nelle diverse disposizioni normative.

Quadro normativo.

Si richiama, in sintesi, la principale normativa in materia.

L'art. 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto l'istituzione di un apposito fondo nel quale confluiscono le somme provenienti dalle riduzioni di spesa degli apparati amministrativi e le maggiori entrate previste nello stesso decreto. La norma in parola prevede che una quota di detto fondo può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa.

Si allega una tabella riassuntiva delle misure di contenimento delle spese degli apparati amministrativi introdotte dalla norma in parola, in relazione alle modifiche apportate dall'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010 (All. 1).

La legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), ha, tra l'altro, disciplinato le modalità applicative delle disposizioni contenute nel menzionato art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112/2008.

In particolare, l'art. 2, comma 32 di detta norma precisa che a partire dal 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa, anche utilizzando le risorse di cui al richiamato art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112/2008. Il comma 34 del medesimo articolo prevede che può essere devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni una quota parte delle risorse dei risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento. L'art. 2, comma 33 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e le modalità di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa.

A fini sopra indicati sono stati emanati i decreti ministeriali 23 dicembre 2009 e 28 dicembre 2010.

In materia di premialità si richiama, inoltre, l'Intesa del 4 febbraio 2011 che prevede che per l'applicazione dell'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 150/2009 potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse aggiuntive derivanti dall'applicazione del comma 17 dell'art. 61 del decreto-legge n. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

L'art. 16 del decreto-legge n. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede la possibilità di incremento delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, tramite maggiori economie, ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente (v. *supra*) e da altre disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge n. 98/2011.

Infine, si richiama l'art. 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, in base al quale nelle more dei rinnovi contrattuali, ai fini della differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Indicazioni per l'applicazione del decreto-legge n. 112/2008 e del decreto-legge n. 98/2011.

Risparmi destinabili alla contrattazione integrativa ex decreto-legge n. 112/2008.

Come sopra già evidenziato, l'art. 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto l'istituzione di un apposito fondo nel quale confluiscono le somme provenienti dalle riduzioni di spesa egli apparati amministrativi e le maggiori entrate previste nello stesso decreto. La norma in parola prevede che una quota di detto fondo può essere destinata, con le modalità individuate nella legge 203/2008, al finanziamento della contrattazione integrativa.

Le misure di spesa indicate nel menzionato art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112/2008 hanno subito rimodulazioni per effetto dell'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) che ha operato la riduzione di alcuni costi sostenuti dalle amministrazioni, quali ad esempio la partecipazioni agli organi collegiali, le indennità, compensi e gettoni di presenza, spesa annua per studi ed incarichi di consulenza.

Nella Tabella 1, si riassumono le misure di contenimento delle spese degli apparati amministrativi introdotte dall'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112/2008, in relazione alle modifiche apportate dall'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010.

La terza colonna della predetta Tabella indica sinteticamente le misure percentuali o assolute delle riduzioni di spesa e i correlati risparmi che le amministrazioni devono versare, ai sensi del citato art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112/2008, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Detti risparmi, ai fini della destinazione al finanziamento della contrattazione integrativa confluiscono nel fondo di cui al predetto decreto, ai fini della successiva ripartizione alle amministrazioni, con le modalità indicate nell'art. 2 comma 33 della legge 203/2008, e.

I risparmi conseguiti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli realizzati per effetto dell'applicazione delle sopra richiamate norme, costituiscono economie aggiuntive che, per effetto dell'art. 16, commi 4 e 5 del decreto-legge n. 98/2011 e nelle misure ivi indicate, possono essere destinati dalle stesse amministrazioni al finanziamento della contrattazione integrativa (v. *infra*).

Risparmi destinabili alla contrattazione integrativa ex decreto-legge n. 98/2011.

Come già evidenziato, l'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011 prevede la possibilità di incremento delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, tramite maggiori economie, ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente (v. *supra*) e da altre disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge n. 98/2011.

Nel merito, il comma 4 dell'art. 16 del predetto decreto-legge n. 112/2008 prevede la facoltà per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare, per perseguire maggiori economie, «entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di

servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche».

Detti piani, da aggiornare annualmente, indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

Il comma 5 dell'art. 16 prevede che le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate a seguito dell'attuazione dei predetti piani possono essere utilizzate annualmente, ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, nell'importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La restante quota dei risparmi conseguiti è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Non devono provvedere al versamento gli enti territoriali e gli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN.

Le economie conseguite sono utilizzabili solo se le amministrazioni interessate, accertano a consuntivo, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani e i conseguenti risparmi. I risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

La norma in parola precisa, come sopra anticipato, che le economie realizzate a seguito dell'adozione dei piani triennali devono essere aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente (art. 61, comma 17 decreto-legge n. 112/2008) nonché rispetto a quelle conseguibili in applicazione dell'art. 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici) e dallo stesso art. 16 del decreto legge in commento.

Risorse derivanti dai risparmi conseguiti, destinabili alla contrattazione integrativa: sintesi.

Sintetizzando quanto finora esposto, attualmente i fondi per la contrattazione integrativa possono essere alimentati:

a) dalle risorse provenienti dall'applicazione dell'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112/2008, con le modalità individuate nella legge 203/2008 (c.d. «dividendo dell'efficienza»);

b) dal 50% delle economie conseguite per effetto dei piani triennali previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011, finalizzati alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa, al riordino e ristrutturazione amministrativa, alla semplificazione e digitalizzazione, alla riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche, conseguibili in applicazione:

delle altre disposizioni del medesimo art. 16 del decreto-legge n. 98/2011, finalizzate alla razionalizzazione e al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego (es.: economie derivanti da processi di digitalizzazione, semplificazione delle procedure, riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, …);

dell'art. 12 del predetto decreto (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici);

c) dal 50% delle ulteriori economie conseguite rispetto alle misure individuate nell'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112/2008, come rimodulate dall'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010 (v. comma 5 dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011).

Si precisa che le economie indicate nei punti *b)* e *c)*, all'esito delle procedure di certificazione, sono immediatamente destinabili dalle amministrazioni al finanziamento della contrattazione integrativa.

Con riferimento alle norme commentate, le amministrazioni sono inviate ad avviare le necessarie valutazioni e i connessi adempimenti operativi per l'individuazione dei necessari interventi di ristrutturazione/ottimizzazione organizzativa e di riqualificazione della spesa, ai fini delle previsioni di cui al decreto-legge n. 112/2008 e per la predisposizione dei piani triennali previsti dall'art. 16, comma 4 del decreto-legge n. 98/2011.

Si pone l'accento sull'importanza delle indicazioni contenute nella presente circolare, al fine di coniugare virtuosamente i processi di riorganizzazione e riqualificazione della spesa con le esigenze di incremento dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, da finalizzare all'attivazione delle politiche incentivanti e premiali.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012
Registro n. 1, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 234

Tabella 1 - D.L. 112/2008, art. 61 c. 17 + D.L. 78/2010, art. 6 *(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)*

Amministrazioni destinatarie	Tipologia di spesa	Riduzione e risparmi conseguiti (% o cifra assoluta)
Amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica **(ISTAT)**, con **esclusione delle Autorità indipendenti.** **Enti, che comunque ricevono contributi** a carico delle finanze pubbliche	D.l.112/2008 Art. 61 – comma 1 : **Spesa complessiva** sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per **organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati**	A decorrere dall'anno 2009 : Riduzione della spesa del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. *Risparmio conseguito: 30% rispetto alla spesa del 2007*
	D.L. 78/2010 art.6 comma1: **Spesa (soggettiva) per partecipazione agli organi collegiali** *D.L. 78/201 art.6 comma 2:* **Spesa (soggettiva)** per **partecipazione e titolarità degli organi collegiali degli Enti che comunque ricevono contributi** a carico delle finanze pubbliche	La **partecipazione è onorifica** (essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente). Il gettone di presenza **non può superare l'importo di 30 euro** a seduta giornaliera (a decorrere dal 31/8/2010 - data di entrata in vigore del D.L. 78/2010) *Risparmio conseguito: economie derivanti dalla riduzione del gettone di presenza*
	D.L. 78/201 art.6 comma 3: **Spesa soggettiva** per **indennità, compensi, gettoni, le retribuzioni o altre utilità,** comunque denominate, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, ai commissari straordinari, incluse anche le autorità indipendenti (a decorrere dal 1° gennaio 2011)	-10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/4/2010 (a decorrere dal 2011 fino al 2013).

Amministrazioni destinatarie	Tipologia di spesa	Riduzione e risparmi conseguiti (% o cifra assoluta)
Pubbliche amministrazioni di cui all'**articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati	D.l.112/2008 - Art. 61 comma 2: Spesa annua per **studi ed incarichi di consulenza conferiti a <u>soggetti estranei</u> all'amministrazione**	A decorrere dall'anno 2009, la spesa non potrà essere superiore al 30% di quella sostenuta nell'anno 2004. *Risparmio conseguito a decorrere dal 2009: 70% rispetto al 2004*
	D.L. 78/201 art.6 comma 7: **studi ed incarichi di consulenza, <u>inclusa</u> quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a <u>pubblici dipendenti</u>** (incluse anche le autorità indipendenti)	A decorrere dall'anno 2011: Riduzione della spesa del 20% rispetto al 2009 *Risparmio conseguito a decorrere dl 2011: 20% rispetto al 2009*
	D.l.112/2008 - art. 61 *comma 5:* Spesa per **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza** (Non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca)	-A decorrere dalla'anno 2009 non si possono effettuare spese per un ammontare superiore al 50 % della spesa sostenuta nell'anno 2007. *Risparmio conseguito 50%*
Le **amministrazioni pubbliche** inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica **(ISTAT)**	*D.L. 78/201 art.6 comma 8:* **Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza** (non si applica alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia)	-A decorrere dall'anno 2011 : Riduzione della spesa rispetto al 2009 del 20% *Risparmio conseguito a decorrere dal 2011: 20% rispetto al 2009*

Amministrazioni destinatarie	Tipologia di spesa	Riduzione e risparmi conseguiti (% o cifra assoluta)
Le **amministrazioni pubbliche** inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica **(ISTAT)**	D.l.112/2008 Art. 61 *comma 6*: Spese per **sponsorizzazioni**	A decorrere dall'anno 2009 : non si possono effettuare spese per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 *Risparmio conseguito 70%*
	D.L. 78/201 art.6 comma 9: spese per **sponsorizzazioni**	A decorrere dall'anno 2011 non si possono effettuare spese per sponsorizzazioni". *Risparmio conseguito 100%*
Tutte le Amministrazioni pubbliche (tutti i dipendenti pubblici)	D.l.112/2008 Art. 61 comma 9: Spese per **attività di componente o di segretario del collegio arbitrale** svolte da dipendenti pubblici Spese per **collaudi** svolti dai dipendenti pubblici in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	Il **50 per cento del compenso** è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato (Il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei **dirigenti** ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti)

12A02146

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, si comunica che sono stati annullati i seguenti marchi di identificazione per metalli preziosi:

Marchio	Denominazione	Sede
41PG	Magnini Gioelli S.a.s.	Spoleto (PG)
151PG	K.S. Creazioni in oro di Galli G. e Massaruti S.	Spoleto (PG)

12A02113

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PIACENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 «Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi», si comunica che:

l'impresa Forte Gioielli di Forte Anna con sede in Piacenza - via Verdi n. 9 - n. identificativo PC 49

ha cessato ogni attività connessa all'uso del marchio identificativo di cui sopra ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Piacenza.

I punzoni in dotazione alla sopra citata impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza, che ha provveduto alla loro deformazione.

12A02206

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 31 gennaio 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Piero Albarano Bardazzi, console onorario di Mongolia in Prato.

12A01689

Rilascio di *exequatur*

In data 31 gennaio 2012 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Mauro Crapolicchio, console onorario della Repubblica di Kazakhstan in Ancona.

12A01690

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del vice Consolato onorario in Arad (Romania).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Roberto Sperandio, vice console onorario in Arad (Romania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Timisoara degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Timisoara delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Timisoara dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

4) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Timisoara degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Timisoara;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

7) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

8) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

9) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Timisoara della documentazione relativa al rilascio dei passaporti nazionali dei cittadini residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario;

10) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Timisoara della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento provvisorio -ETD- presentate dai cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Timisoara, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

11) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Timisoara della documentazione relativa al rilascio di visti;

12) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Timisoara delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

13) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Timisoara, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

14) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in Timisoara;

15) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Timisoara;

16) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2012

Il direttore generale
VERDERAME

12A01691

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Sundsvall (Svezia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Anders Ek, console onorario in Sundsvall (Svezia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dai comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Sundsvall;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento provvisorio -ETD- presentate dai cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Stoccolma, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

m) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il direttore generale
VERDERAME

12A01692

Parziale ristrutturazione della rete consolare onoraria in Grecia

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato onorario in Rodi (Grecia), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene, è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Rodi (Grecia) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene, con la seguente circoscrizione territoriale: le isole del Dodecanneso.

Art. 3.

È istituita in Mykonos (Grecia) un'Agenzia consolare onoraria con la seguente circoscrizione: il territorio dell'isola di Mykonos;

Art. 4.

È istituita in Igoumenitsa (Grecia) un'Agenzia consolare onoraria con la seguente circoscrizione: il territorio dell'Unità periferica di Tesprozia;

Art. 5.

Le Agenzie consolari onorarie in Kos, Lemno e Komotini sono soppresse.

Roma, 20 gennaio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A01701

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Denpasar (Indonesia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Giuseppe Confessa, Console onorario in Denpasar (Indonesia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Jakarta degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Jakarta delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Jakarta dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

4) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Jakarta della documentazione necessaria per l'emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Jakarta delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

6) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Jakarta;

7) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Jakarta della documentazione relativa al rilascio dei passaporti nazionali dei cittadini residenti nella circoscrizione dell'Ufficio Consolare Onorario;

8) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Jakarta della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento provvisorio -ETD- presentate dai cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Jakarta, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

9) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

10) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

11) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A01702

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dall'assoggettamento alla procedura di VIA del progetto «Marginamento fisico di contenimento della falda superficiale lato stabilimento "ex Sitoco", nel Comune di Orbetello», presentato dal Commissario delegato al risanamento ambientale della laguna di Orbetello.

Estratto della determinazione direttoriale n. DVA-2012-3493 del 15 febbraio 2012

Si determina

1. l'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale dell'intervento «Marginamento fisico di contenimento della falda superficiale lato stabilimento "ex Sitoco", nel Comune di Orbetello, Provincia di Grosseto, in località Orbetello Scalo» presentato dal Commissario delegato al risanamento ambientale della laguna di Orbetello.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

12A02207

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Si rende noto che in data 25 novembre 2011 è stato emesso il decreto ministeriale, registrato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 19 gennaio 2012 al registro visti n. 103/Ufficio III, concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il predetto ruolo è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

12A02002

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Kranjska Klobasa»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 48 del 18 febbraio 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Slovenia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - «KRANJSKA KLOBASA».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A02208

Domanda di registrazione della denominazione «Kraška Panceta»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 48 del 18 febbraio 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Slovenia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - «KRAŠKA PANCETA».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A02209

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-048) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00